



Comune di Monteu da Po

Prot. 1144

Monteu da Po, 22 marzo 2020

ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO IN REGIONE PIEMONTE – DECRETO N. 34 DEL 21/03/2020

Il Presidente della Regione Piemonte, con Decreto n. 34 del 21 marzo 2020, e il Ministro della Salute di concerto con quello dell'Interno, con Ordinanza del 22 marzo 2020, hanno stabilito ulteriori misure per contrastare il diffondersi del Coronavirus sul territorio nazionale e piemontese.

Nell'invitare la cittadinanza a prendere urgente visione dei due provvedimenti, pubblicati sul sito internet del Comune di Monteu da Po, si richiama l'urgente attenzione di tutti su alcune delle nuove disposizioni adottate:

- è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- è vietato l'assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici e deve comunque essere garantita la distanza di un metro;
- i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) devono contattare il proprio medico e non lasciare la propria residenza o dimora abituale e limitare al massimo i contatti;
- è vietata in modo assoluto la mobilità dalla propria abitazione o dimora abituale per i soggetti sottoposti alla misura di quarantena o risultati positivi al virus;
- sono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, salvo le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del DPCM del 11 marzo 2020, sia nell'ambito di esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, ancorchè ricompresi nei centri commerciali, consentendo l'accesso alle sole predette attività. L'accesso agli esercizi commerciali sarà limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;
- i mercati saranno possibili solo dove si potrà garantire il contingentamento degli accessi e il non assembramento, anche grazie all'uso di transenne e sempre con il presidio costante della Polizia Locale;
- sono vietati la sosta e gli assembramenti davanti ai distributori automatici "h24" che erogano bevande e alimenti confezionati;
- sono obbligatori il blocco delle slot machine e la disattivazione di monitor e televisori da parte degli esercenti;
- restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai (sempreché venga garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro);

- sono sospese le attività inerenti ai servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 del DPCM dell'11 marzo 2020 e le attività artigianali di servizio, ad eccezione dei servizi di pubblica utilità o indifferibili e di quelli necessari al funzionamento delle unità produttive rimaste in attività;
- sono garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l'attività nel settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi, con modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti all'utenza, in modo da evitare assembramenti;
- sono garantite le attività di gestione dei rifiuti, relative a raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti;
- sono chiusi gli uffici pubblici e gli studi professionali, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili (oltre alla possibilità dello smart working);
- è disposto il fermo dell'attività dei cantieri, ad eccezione di quelli di interesse strategico (manutenzione strutture sanitarie, strade o legati a motivi di urgenza o di sicurezza);
- sono chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate (fatte salve quelle individuate per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza), con conseguente sospensione dell'accoglienza. Per gli ospiti già presenti, l'ospitalità non può prolungarsi oltre le 72 ore;
- è vietato accedere a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici nonché svolgere all'aperto qualsiasi attività ludica, ricreativa, attività motorie, anche svolte singolarmente, se non nei pressi della propria abitazione. Nel caso di uscite per necessità fisiologiche del proprio animale, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o del domicilio, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio.

Restano inoltre tutt'ora valide le prescrizioni già stabilite nei precedenti DPCM.

L'Ordinanza raccomanda altresì che presso le attività produttive:

- sia attuato il massimo utilizzo del lavoro agile o delle procedure di lavoro a distanza;
- che siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- che si assumano tutti i protocolli anti-contagio;
- che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
- che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso ai luoghi comuni.

Le misure di contenimento sopra elencate avranno validità dalla data odierna fino al 3 aprile 2020.

La popolazione è pregata di attenersi alle prescrizioni impartite.

Si ricorda altresì che i precedenti DPCM emanati e i relativi allegati citati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Monteu da Po.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Diego Dalla Verde